

### *Protezione internazionale e Kenya*

Cass. Civ., sez. VI-1, sentenza 3 agosto 2016, n. 16234 (Pres. Ragonesi, est. De Chiara)

#### **Protezione internazionale – Richiedente proveniente dal Kenya**

*E' corretta la decisione del giudice di merito che, in materia di protezione internazionale, negando la sussistenza del presupposto del pericolo di "danno grave" ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, cit., escluda che le criticità, pur registrate, della situazione del Kenya raggiungano tuttavia un livello di intensità tale da configurare un rischio siffatto, come del resto è confermato dalla descrizione degli eventi che hanno interessato quel paese, caratterizzata da episodi di terrorismo, non già da un vero e proprio conflitto armato.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

#### Premesso

La sig.ra S. K., cittadina del Kenya, ricorse al Tribunale di Milano avverso il diniego di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione territoriale con provvedimento del 22 aprile 2008, notificato il 13 giugno successivo.

Il Tribunale respinse il ricorso con sentenza reclamata dalla ricorrente davanti alla Corte d'appello milanese, la quale ha accolto parzialmente il reclamo riconoscendo il diritto della reclamante al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Negato, in particolare, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria per insussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, la Corte ha bastato il riconoscimento della protezione umanitaria sulla stretta connessione tra la situazione personale della reclamante, di particolare vulnerabilità, e le condizioni del paese di origine, osservando che, sulla scorta delle informazioni disponibili, "il Kenya è un paese sempre più colpito da attacchi da parte di gruppi facenti capo all'islamismo più radicale, tra questi il gruppo Al-Shabaab, responsabile nel settembre 2013 dell'attentato al centro commerciale WestG ate di Nairobi, il più grave episodio terroristico nella storia del Kenya, che ha cagionato oltre 50 morti e quasi duecento feriti, e successivamente anche di altri attentati (tra questi, quello con almeno dieci feriti in un ristorante a Diani, centro turistico del Kenya, il 31 dicembre 2013)", segnali di un "tentativo - non sufficientemente ostacolato, anche a causa di disoccupazione, povertà ed emarginazione politica - di trasformazione progressiva della società keniana nel senso di una islamizzazione radicale del paese". Quadro, questo, di significativo rilievo, secondo i giudici d'appello, in relazione al rispetto dei diritti fondamentali della reclamante, giovane donna

estremamente povera, priva di titolo di studio e di sostegni familiari, che aveva riferito di frequentare da bambina la chiesa pentecostale e di frequentare abitualmente la Exploit of Faith Ministry.

La sig.ra K. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui non ha resistito l'amministrazione intimata.

#### Considerato

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d'appello, pur avendo accertato una situazione riconducibile alla previsione di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, cit., ossia di rischio per la vita derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, abbia tuttavia ommesso di riconoscere alla ricorrente il corrispondente status di protezione sussidiaria, limitando la protezione accordata a quella umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello, negando la sussistenza del presupposto del pericolo di "danno grave" ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, cit., ha inteso infatti escludere che le criticità, pur registrate, della situazione del Kenya raggiungano tuttavia un livello di intensità tale da configurare un rischio siffatto, come del resto è confermato dalla sua descrizione degli eventi che hanno interessato quel paese, caratterizzata da episodi di terrorismo, non già da un vero e proprio conflitto armato. E questo è un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in sede di legittimità, se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.: denuncia che peraltro nella specie non viene formulata.

L'inammissibilità dell'unico motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, 1. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.